



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **47**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIANNINO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VACCHELLI	GIUSEPPINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MECE	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 5378/07
depositato il 28/02/2007

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 20011V01143000 REGISTRO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. GERARDO RUSSILLO
VIA CIPRO N. 77 00136 ROMA RM

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 5378/07

UDIENZA DEL

08/05/2009

ore 10:30

SENTENZA

N°

288/47/09

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 GIU 2009

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 28.2.2007 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con cui la competente agenzia, in relazione alla compravendita di immobile del 3.12.2001, rogito per notaio Parenti, registrato il 20.12.2001, revocava le agevolazioni concesse e richiedeva le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre accessori, ritenendo che l'appartamento compravenduto fosse di lusso e quindi, al di fuori delle ipotesi in cui erano applicabili le concesse agevolazioni.

Eccepiva la decadenza triennale di cui all'art. 76, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 e chiedeva che fosse annullato l'atto impugnato.

Con successiva memoria chiedeva anche che fosse escusso, previamente, l'acquirente dell'immobile, che aveva chiesto e goduto della agevolazione contestata. Si costituiva l'ufficio sostenendo che non si era verificata l'eccepita decadenza e sostenendo che il termine triennale detto era stato prorogato di un biennio in forza dell'art. 11 della legge 289/2002.

Chiedeva, quindi, la reiezione del ricorso.

All'udienza dell'8.5.2009 la commissione decideva come da dispositivo.

Deve ormai ritenersi costante la giurisprudenza secondo la quale "la proroga dei termini dell'accertamento dell'imposta di registro, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge n. 289/2002, non trova applicazione in materia di revoca delle agevolazioni "prima casa". Il carattere di specialità della proroga biennale ne esclude l'applicazione al di là dei casi espressamente previsti dal legislatore" (Comm. Trib. Regionale del Lazio, sez. I, sent. 12.2.2008, n. 491; CONFORMI: comm. Trib. Regionale Lazio, sez. VI, sent. 6.6.2006, n. 143/6/06; Comm. Trib. Regionale del

Lazio, sez. XXXV, sent. n. 58 del 26 maggio 2008, dep. Il 9.6.2008; comm. Trib. Regionale Lombardia, sez. XLII, sent. n. 138 del 1.1.2007; Comm. Trib. Regionale di Bari, sent. n. 22 del 31.1.2008; Comm. Trib. Provinciale Milano, sez. XVI, sent. n. 170 del 24.6.2008, oltre numerose sentenze delle commissioni provinciali, Roma compresa).

Questa commissione condivide l'orientamento espresso dalle dette sentenze, alla cui motivazione, per brevità, si riporta.

Ne discende che l'ufficio è incorso nella eccepita decadenza: di qui l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi (difficoltà interpretative delle norme richiamate) per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma 8.5.2009

Il Relatore



Il Presidente

